

Applicazione art 121 [decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020](#): Misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti supplenti brevi e saltuari

La normativa recentemente emanata dal governo sta suscitando molti dubbi in sede di applicazione da parte delle scuole. Sono previste deroghe alle norme vigenti in materia di reclutamento e alle previsioni contrattuali che regolano il rapporto di lavoro. Non a caso abbiamo dichiarato subito che il MI avrebbe dovuto coinvolgerci e convocarci per un confronto su queste norme e sulle note applicative. Proviamo comunque a chiarire alcuni passaggi, al fine di fornire indicazioni concrete per chi opera sul territorio e nelle scuole

Cosa dice la norma:

Prima parte: “Al fine di favorire la continuità occupazionale dei docenti già titolari di contratti di supplenza breve e saltuaria, nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche disposti in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19, il Ministero dell'istruzione assegna comunque alle istituzioni scolastiche statali le risorse finanziarie per i contratti di supplenza breve e saltuaria, in base all'andamento storico della spesa e nel limite delle risorse iscritte a tal fine nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca”.

Questo significa che, in questo periodo di emergenza, benché la didattica sia sospesa, le scuole possono prorogare i contratti di supplenza breve e saltuaria per favorire la continuità occupazionale dei supplenti. Le risorse assegnate alle scuole rispecchiano l'andamento storico della spesa destinata alle supplenze brevi e saltuarie nei limiti complessivi di risorse che il MIUR ha finalizzato a tale scopo.

Seconda parte: Le istituzioni scolastiche statali stipulano contratti a tempo determinato al personale amministrativo tecnico ausiliario e docente provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa, nel limite delle risorse assegnate ai sensi del primo periodo, al fine di potenziare le attività didattiche a distanza presso le istituzioni scolastiche statali, anche in deroga a disposizioni vigenti in materia.

Questo significa che le scuole stipulano contratti per supplenze brevi e saltuarie con personale provvisto di una propria strumentazione informatica, con l'obiettivo di potenziare la didattica a distanza. La norma deroga la normativa vigente in materia di reclutamento e di rapporto di lavoro.

L'art. 121 quindi può riguardare due fattispecie:

- *il supplente che ha un contratto in essere* e quindi in questo caso si tutela propriamente la continuità occupazionale mediante la proroga
- *il supplente che non ha un contratto in essere* ma potrebbe essere convocato per una supplenza anche in questa fase di sospensione della attività didattica, laddove un docente titolare comunichi alla scuola la propria assenza

Le precisazioni della [nota 392 del 18 marzo 2020](#):

“L'articolo 121 del d.l., oltre a prevedere la continuità dei contratti in essere di docenza in supplenza breve e saltuaria, a prescindere dunque dall'eventuale rientro del titolare e per tutta la durata dell'emergenza sanitaria,...”

Questo significa che i contratti in essere di supplenza breve e saltuaria dei docenti possono essere prorogati anche se rientra il titolare. Sarà poi compito dei due docenti coordinarsi per gestire l'attività didattica a distanza.

“[L'art. 121] ... dispone che l'ulteriore stipula di contratti, in assenza dei titolari, per il personale docente e ATA, sia comunque subordinata alla disponibilità di “una propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa ... al fine di potenziare le attività didattiche a distanza”: disponibilità che potrà essere assicurata dal DSGA in quanto consegnatario e dal dirigente scolastico attraverso l'istituto del comodato d'uso.

Questo significa che laddove il supplente (docente o ATA) destinatario di un nuovo incarico non sia in possesso della strumentazione informatica necessaria a svolgere l'attività lavorativa in modalità telematica potrà ricevere tale strumentazione in comodato d'uso da parte della scuola.

“In deroga alle disposizioni vigenti, le risorse necessarie alla stipula di contratti di supplenza breve e saltuaria saranno assegnate in base alla spesa sostenuta dalla singola istituzione scolastica nel triennio precedente nel mese di marzo. Il dirigente scolastico pertanto avrà cura di verificare che gli incarichi di supplenza breve vengano attribuiti entro i limiti delle risorse assegnate. Con successiva comunicazione massiva, il competente ufficio di questo Ministero provvederà a rendere noto l'importo disponibile presso ciascuna istituzione scolastica. Le predette risorse saranno utilizzate per la sottoscrizione di contratti a tempo determinato, utilizzando le graduatorie di istituto, finalizzati alla didattica a distanza, incluse le attività di progettazione e di formazione dei colleghi. Le istruzioni operative saranno direttamente inviate alle istituzioni scolastiche attraverso la Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica.

Questo significa che le risorse saranno assegnate sulla base della media di spesa sostenuta dalla scuola nel mese di marzo dell'ultimo triennio. Il DS, nell'attivare i contratti, dovrà verificare di rispettare tale limite di spesa. Il MI comunicherà alle scuole l'importo disponibile. Per i contratti andranno utilizzate le graduatorie d'istituto. I contratti attivati sono finalizzati a realizzare la didattica a distanza e le eventuali attività di formazione e progettazione. Alle scuole arriveranno istruzioni operative da parte della Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica.

Decorrenza dei contratti di docenti che possono essere prorogati:

Il decreto legge n. 18 parla di docenti già titolari di contratti di supplenza breve e saltuaria, nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche disposti in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19, e questo ha generato inevitabilmente dei fraintesi. Dopo diverse interlocuzioni con MI abbiamo avuto conferma che l'amministrazione ritiene corretto prorogare i contratti in essere al giorno successivo alla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale: il 18 marzo 2020, pertanto per loro la norma non ha valore retroattivo.